

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 52 del 12-10-2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE - INDIRIZZI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

L'anno *duemilaquindici* il giorno *dodici* del mese di *Ottobre* con inizio alle ore 21:30 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO	SINDACO	Presente
2	CARLUCCI FERNANDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- con Provvedimento del Sindaco n.30 del 26.11.2012 venne rinnovato il contratto di gestione del servizio luci votive con l'impresa ALFANO Srl;
- con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore resa in data 27/03/2015 col n. 24/2015 è stato dichiarato il fallimento della ALFANO S.R.L.;

RITENUTO di procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di cui trattasi;

RITENUTO, quindi, di dare indirizzo al Responsabile Ufficio Tecnico comunale per l'individuazione di un nuovo contraente disponibile ad assumere la concessione per la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nel Cimitero Comunale;

VISTO il disciplinare di concessione all'uopo predisposto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art 49 del T.U. n.267/2000;

AD UNANIMITA' dei voti;

D E L I B E R A

DI PROCEDERE all'affidamento in concessione del servizio per la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Castelpizzuto;

DI APPROVARE l'allegato disciplinare di concessione;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente atto mirati all'individuazione del contraente per la gestione del servizio votivo nel locale Cimitero Comunale;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO ING. CIOLFI DANIELA

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

PROVINCIA DI ISERNIA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

**PER LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Castelpizzuto, con il presente disciplinare intende regolamentare la concessione per la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva, permanente ed occasionale, delle tombe, lapidi, ossari, cappelle, società, confraternite e pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale ed in nuovi ampliamenti o in eventuali Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante la validità della presente. La concessione resta affidata in regime di esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito dell'intera area cimiteriale. La concessione è autofinanziata dalla ditta e nessun onere è a carico dell'ente concedente.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 - CONTRATTO

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di registrazione e quant'altro ad esso consequenziale, nulla escluso od eccettuato, sono a carico della impresa Concessionaria.

Copia autentica del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli estremi della registrazione al competente Ufficio del Registro, sarà trasmessa a cura dell'Ufficio di Segreteria, a mezzo raccomandata a.r., alla Concessionaria.

ART. 4 - LOCALE MISURATORE E ATTREZZI

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria un locale nell'ambito del Cimitero che sarà adibito ad ufficio utenze, nonché, per la posa del misuratore ENEL, del quadro di comando elettrico e per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, provvederà all'adeguamento degli impianti occorrenti per la distribuzione di energia elettrica a bassissima tensione di sicurezza (SELV-CEI 64-8) per l'illuminazione votiva eterna, delle strutture funerarie esistenti nel Cimitero Comunale secondo i criteri e le modalità di cui all'*art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 3*, nonché la sostituzione di tutte le lampade votive ad incandescenza con quelle a LED..

ART. 6 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria si impegna a curare la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché, delle lampade votive e dei portalampada, con personale

idoneo alle proprie dipendenze. A tal fine stabilirà la periodicità delle visite delle maestranze a ciò preposte ed indicherà con notevole anticipo, i giorni stabiliti di presenza fissa del proprio personale su apposito cartello affisso nel locale riservato al Custode.

ART. 7 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

La Concessionaria eseguirà le estensioni della rete elettrica votiva, nel caso che queste si rendessero necessarie in conseguenza di ampliamenti del Cimitero, nonché, a realizzare gli impianti oggetto della concessione de quo in eventuali nuovi Cimiteri che dovessero essere costruiti durante la validità della presente. La concessionaria, previa formale istanza, usufruirà di una proroga della concessione commisurata agli oneri sostenuti.

ART. 8 - PENALI

Il Comune, nel corso della validità della presente concessione, verificherà l'efficienza del servizio e la rigorosa osservanza delle tariffe praticate dalla Concessionaria per le prestazioni oggetto del presente disciplinare. Inoltre, in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché, di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti. Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente disciplinare o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata a.r., entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, questa potrà comminare una sanzione, nella misura massima del 10% del canone di concessione, di cui al successivo art. 10 lett. A).

ART. 9 - TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, corrisponderanno alla Concessionaria;

- A) - € 8,00 (otto/00), una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna e per l'aggiunzione di una lampada ad una già esistente, sono esclusi da tale pagamento gli utenti attualmente in essere in regola contrattualmente;
- B) - € 1,10 (1/10), mensili per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. ed successive nuove imposte, nonché, compatibilmente con lo statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo d'imposta comunale stabilita dalla Civica Amministrazione con apposito provvedimento.

ART. 10 - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto ogni due anni alla revisione delle tariffe e dei valori, di cui al presente disciplinare, in ragione del maggior costo verificatosi nel biennio precedente; tale aggiornamento dovrà essere calcolato nella misura percentuale definita dall'Istituto Centrale Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento alla variazione intervenuta, per il periodo in questione, circa l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sul territorio nazionale.

A tal fine, entro il mese di ottobre del secondo anno di ogni biennio, la concessionaria farà pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con a.r., con l'indicazione delle nuove tariffe che si sono determinate a seguito degli aumenti verificatisi, avendo cura di allegare la certificazione ISTAT o gli estremi della Gazzetta Ufficiale ove sono riportati gli indici applicati.

Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

ART. 11 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta:

- A) a corrispondere al Comune annualmente la percentuale del 10% sugli incassi delle tariffe di utenza di cui all'art. 9 lett. A) e B).

Tale canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 31 marzo successivo all'anno a cui riferito. Il suddetto valore sarà adeguato, nella stessa misura percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe di utenza ai sensi dell'art. 10.

ART. 12 - REGOLAMENTO D'UTENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per la illuminazione votiva dei sepolcreti, loculi, tombe, confraternite, cappelle gentilizie nelle seguenti forme:

1) Servizio lampada votiva eterna.

A) - I Cittadini che intendono usufruire del servizio dovranno sottoscrivere, in segno di accettazione del presente regolamento, un ordine di allaccio su apposito modello predisposto dalla Concessionaria, contestualmente, provvederanno al pagamento del contributo allacciamento, del canone a tutto il 31/12 successivo e di un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto.

B) - La Ditta Concessionaria, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data dell'ordine di allaccio, dovrà dare corso alla richiesta fornendo il numero delle lampade richieste poste su di un portalampada di tipo standard. La potenza delle lampade sarà unica per tutti; questi restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto.

C) La durata del contratto è annuale e si intende tacitamente rinnovabile di anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso di esumazione, a mezzo di raccomandata

a.r. entro e non oltre il 31/12. La concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31/3 e introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera A) del presente regolamento.

D) - La Ditta Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada.

E) - Ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla Concessionaria, in tal caso le apparecchiature restano di proprietà dell'utente che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della Concessionaria chiedere in qualunque momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici che possano influire sull'andamento del servizio.

F) - Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 30/1 di ciascun anno, l'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso che vengono quantificate forfettariamente in € 1,50 + IVA per ciascun bollettino emesso. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall' Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale della Concessionaria a ciò preposto.

G) - In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata dalle spese di mora legali e giudiziari, decurtando il deposito cauzionale.

H) - L'accensione delle lampade votive dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza maggiore quali incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, guasti alle linee dell'Ente distributore (ENEL), mancanza di energia elettrica per cause imputabili all'Ente Erogatore o per Ordinanze Sindacali. Qualora si verificasse una interruzione a carattere generale del servizio per l'intera area cimiteriale, per cause imputabili alla Concessionaria, a titolo di penale, la medesima provvederà a detrarre dal canone annuale d'utenza, relativo all'anno successivo, l'importo di una mensilità per ogni interruzione continua paria a 5 giorni lavorativi.

I) - L'utente è tenuto a comunicare alla Concessionaria eventuali variazioni, quali il Suo recapito e titolare del contratto.

L) - Gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'Utente.

M) - Per il trasferimento di una lampada già installata ad una altra sepoltura l'Utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'art. 8 lettera A).

ART. 13 - DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

a.r. entro e non oltre il 31/12. La concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31/3 e introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera A) del presente regolamento.

D) - La Ditta Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada.

E) - Ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla Concessionaria, in tal caso le apparecchiature restano di proprietà dell'utente che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della Concessionaria chiedere in qualunque momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici che possano influire sull'andamento del servizio.

F) - Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 30/1 di ciascun anno, l'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso che vengono quantificate forfettariamente in € 1,50 + IVA per ciascun bollettino emesso. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall' Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale della Concessionaria a ciò preposto.

G) - In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata dalle spese di mora legali e giudiziari, decurtando il deposito cauzionale.

H) - L'accensione delle lampade votive dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza maggiore quali incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, guasti alle linee dell'Ente distributore (ENEL), mancanza di energia elettrica per cause imputabili all'Ente Erogatore o per Ordinanze Sindacali. Qualora si verificasse una interruzione a carattere generale del servizio per l'intera area cimiteriale, per cause imputabili alla Concessionaria, a titolo di penale, la medesima provvederà a detrarre dal canone annuale d'utenza, relativo all'anno successivo, l'importo di una mensilità per ogni interruzione continua pari a 5 giorni lavorativi.

I) - L'utente è tenuto a comunicare alla Concessionaria eventuali variazioni, quali il Suo recapito e titolare del contratto.

L) - Gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'Utente.

M) - Per il trasferimento di una lampada già installata ad una altra sepoltura l'Utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'art. 8 lettera A).

ART. 13 - DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

ART. 14 - SUB CONCESSIONE

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre, in considerazione della durata della concessione, è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale, nonché, trasferire la presente concessione, previo il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, ad altra impresa, alle condizioni espresse nel presente Disciplinare, e sempre che quest'ultima abbia i requisiti Legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare di concessione e dal relativo contratto di concessione.

ART. 15 - PROROGA

Tale concessione, nel caso l'Amministrazione ne ravvedesse l'opportunità, alla sua scadenza potrà essere riaffidata alla stessa concessionaria con apposito provvedimento.

In tal caso, la concessionaria è tenuta ad incrementare il canone di concessione, di cui all'art. 11 lett. A), del 10% rispetto ai valori in vigore a quel momento.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di concessione, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è quello di Isernia.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-12-2015 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 21-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-10-2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 21-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 21-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA

